

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 562 DEL 31/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM ONLUS DI BASSANO, GESTORE DI UNA COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA BAMBINO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 578/23

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente f.to Giuseppe Zanini.

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che le funzioni di pronta accoglienza di minori e di mamme con bambini minori rientrano nelle funzioni facoltative delegate dai Comuni afferenti al territorio del Distretto 1;

Premesso inoltre che con deliberazione n. 783 del 18.9.2014 è stato approvato il Progetto Aziendale Pronta Accoglienza Familiare che prevede:

- la pronta disponibilità di alcune famiglie affidatarie ad accogliere minori per i quali il Servizio Protezione e Tutela Minori ravvisa la necessità di effettuare un allontanamento in emergenza dalla famiglia di origine. La Pronta Accoglienza Familiare si caratterizza per l'immediatezza della risposta, ciò permette ai servizi di definire nel frattempo un progetto per il minore;
- per le situazioni prese in considerazione dal progetto si ravvisa talvolta la necessità di attivare una comunità per minori al fine di inserirvi provvisoriamente il minore per il tempo strettamente necessario affinché i servizi suddetti attivino una famiglia: si tratta delle situazioni di emergenza in cui i minori vengono allontanati dalle loro famiglie il sabato o la domenica, nei giorni festivi, in orari serali o notturni, in cui la famiglia affidataria non è immediatamente disponibile per l'accoglienza;
- il sistema delle pronte accoglienze nel territorio del Distretto 1 richiede, altresì, di disporre di una struttura per l'accoglienza di mamme con bambini;

Dato atto che:

- è scaduta la convenzione con l'Associazione Casa di Pronta Accoglienza Sichem di Bassano, gestore di una comunità educativa mamma-bambino, in possesso di accreditamento rilasciato dal Comune di Bassano in data 6.3.2019 per la pronta accoglienza di mamme con figli minori approvata con deliberazione n. 14 del 08/01/2020 per il triennio 2020 -2022;
- con nota prot. n. 110906 del 20/12/2022 la Responsabile UOS Consultori Familiari D1 dr.ssa Simonetta Marinangeli evidenzia la necessità di proseguire la collaborazione fino al 31/12/2025 con l'Associazione Casa Sichem Onlus in quanto è l'unica struttura accreditata presente sul territorio del Distretto 1 per la gestione delle funzioni di pronta accoglienza di mamme con figli minori;
- nella citata nota la Responsabile UOS Consultori Familiari D1 propone il convenzionamento alle medesime condizioni organizzative previste per il precedente triennio, giusta deliberazione n. 14 del 08/01/2020, e di accogliere la richiesta della struttura pervenuta con nota prot. n. 108016 del 09/12/2022 di un aumento del contributo da € 17.160,00 annui a € 19.800,00 annui dovuto al rincaro dei costi per l'energia e per il personale formato, ritenendolo adeguato in quanto il contributo è invariato dal 2009;

Precisato che la spesa di € 19.800,00, corrisposta dall'ULSS alla struttura di pronta accoglienza, corrisponde al 30% della spesa annua complessiva di € 66.000,00, calcolata su una previsione di 1100 giornate/anno di presenza con una retta giornaliera di € 60,00. Il contributo comprende oltre alla riserva dei posti anche il corrispettivo dei primi 5 giorni di pronta accoglienza delle mamme e dei figli minori, senza altri oneri per l'Azienda o per il Comune di residenza, dal 6° giorno gli oneri per l'accoglienza sono a carico del Comune di competenza;

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di stipulare una convenzione con l'Associazione Casa di Pronta Accoglienza Sichem di Bassano, gestore di una comunità educativa mamma-bambino accreditata, con decorrenza dalla data di

approvazione del presente provvedimento fino al 31/12/2025 con facoltà di recesso qualora la Conferenza dei Sindaci revochi la delega facoltativa;

- di prendere atto che l'Associazione ha dato continuità al servizio dal 01/01/2023;
- di approvare la spesa annua di € 19.800,00, che comprende, oltre alla riserva dei posti, anche il corrispettivo dei primi 5 giorni di pronta accoglienza delle mamme e dei figli minori, senza altri oneri per l'Azienda o per il Comune di residenza, dal 6° giorno gli oneri per l'accoglienza sono a carico del Comune di competenza;
- di individuare la Responsabile UOS Consultori Familiari D1, dr.ssa Simonetta Marinangeli, quale referente per la regolare esecuzione della convenzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stipulare una convenzione con l'Associazione Casa di Pronta Accoglienza Sichem di Bassano, gestore di una comunità educativa mamma-bambino accreditata, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31/12/2025, con facoltà di recesso qualora la Conferenza dei Sindaci revochi la delega facoltativa;
3. di prendere atto che l'Associazione ha dato continuità al servizio dal 01/01/2023;
4. di approvare la spesa annua di € 19.800,00 che comprende oltre alla riserva dei posti anche il corrispettivo dei primi 5 giorni di pronta accoglienza delle mamme e dei figli minori, senza altri oneri per l'Azienda o per il Comune di residenza, dal 6° giorno gli oneri per l'accoglienza sono a carico del Comune di competenza;
5. di prendere atto della spesa nel triennio 2023 – 2025 di complessivi € 59.400,00, suddivisa in € 19.800,00 per l'esercizio 2023 dove è stata regolarmente prevista nel conto economico BA1180E01 "Prestazioni area materno infantile da privato intra regione" prg 710 – Area Sociale, e in € 19.800,00 annui per gli esercizi 2024 e 2025 dove sarà imputata nel conto e nel prg per ciascun anno di competenza;
6. di nominare la Responsabile UOS Consultori Familiari D1, dr.ssa Simonetta Marinangeli, quale referente per la regolare esecuzione della convenzione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA
CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER
MAMMA-BAMBINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AZIENDALE
PRONTA ACCOGLIENZA FAMILIARE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA con sede legale in Bassano del Grappa, via dei Lotti n. 40 C.F. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

E

L'ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM con sede legale in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna n. 80/A - C.F. 91005200240 nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Valeria Martinelli

PREMESSO

- che le funzioni di pronta accoglienza di minori e di mamme con bambini minori rientrano nelle funzioni facoltative delegate dai Comuni afferenti al territorio del Distretto 1;
- che l'Associazione ha contemplato tra le finalità del proprio Statuto la tutela della donna e della maternità in situazioni che ne sminuiscono la dignità o rendono temporaneamente impossibile una vita autonoma nel pieno rispetto del personale diritto all'autodeterminazione; nonché la crescita di una cultura della solidarietà, finalizzata alla prevenzione del disagio;
- che l'Associazione gestisce presso i locali siti in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna n. 80/A una comunità educativa mamma-bambino per la quale è in possesso del rinnovo dell'accreditamento rilasciato in data 6.3.2019 con nota

prot. n. 18831 del 9.3.2019 dal Comune di Bassano del Grappa;

- che l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 nel corso del 2014 ha avviato una riorganizzazione complessiva del sistema della pronta accoglienza per minori attraverso la realizzazione di un progetto aziendale denominato “Pronta Accoglienza Familiare”;
- che l'Associazione ha dato la propria collaborazione fino al 31.12.2022 al progetto aziendale Pronta Accoglienza Familiare per la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e ha manifestato la volontà di continuare anche per il prossimo triennio;
- che le funzioni di pronta accoglienza di minori e di mamme con bambini minori rientrano nelle funzioni facoltative delegate dai Comuni afferenti al territorio del Distretto 1

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'ULSS 7 Pedemontana si avvale della collaborazione dell'Associazione per lo svolgimento di attività di pronta accoglienza, a supporto dei servizi territoriali dell'Azienda, rivolto a donne con figli minori, che vivono problematiche e bisogni di tipo relazionali, che richiedono l'allontanamento dall'ambiente familiare.

Art. 2 – Modalità, criteri e procedure

L'Associazione garantisce la pronta accoglienza di donne con figli minori, presso la Casa di Pronta Accoglienza sita in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna 80/A. Il servizio ha la funzione di sopperire con tempestività a situazioni di emergenza che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, mantenimento e protezione. L'Associazione assicura, altresì, l'appoggio necessario per l'autonoma assunzione di responsabilità dell'ospite per la possibile risoluzione della fase critica

ed una adeguata assistenza sociale, operando in stretta collaborazione con le strutture sanitarie e sociali dell'ULSS 7 Pedemontana (servizi di assistenza sociale, assistenza medica, prestazioni sanitarie specialistiche). L'Associazione offre il servizio di pronta accoglienza a donne con figli minori che potranno essere:

- a) inviati dai seguenti servizi dall'ULSS: Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento per le Dipendenze, U.O. Disabilità, Servizi per la Famiglia (Consultori Familiari, Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare; Servizio Protezione e Tutela minori);
- b) inviati attraverso l'apposita Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale;
- c) accompagnati dalle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia municipale) in situazioni di particolare urgenza (ricovero disposto con carattere di immediatezza su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o con provvedimento delle Autorità di Pubblica Sicurezza).

Nei casi sub a) e b), l'avvenuta accoglienza dovrà essere comunicata dall'Associazione al Servizio di Protezione e Tutela minori e al Comune di competenza per iscritto (anche e-mail con ricevuta di pervenuta comunicazione o fax) entro 3 giorni. Qualora l'inserimento sia disposto dall'ULSS, il relativo Servizio di Protezione e Tutela minori dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di residenza per l'impegno di spesa e la copertura della retta. Il Comune competente valuterà i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglienza, assumendo di conseguenza il relativo impegno di spesa, che sarà firmato dal Responsabile e inviato alla struttura ospitante entro 5 giorni.

Nel caso sub c), l'accoglienza dovrà essere segnalata dall'Associazione al Servizio di Protezione e Tutela minori e al Comune di competenza il giorno stesso o il primo giorno lavorativo utile.

In regime di pronta accoglienza la durata massima di ospitalità si intende pari a tre mesi; la possibilità di prolungare il periodo di accoglienza trasformando la pronta accoglienza in un ricovero stabile è strettamente legata ad una precisa determinazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale e relativo impegno di spesa.

In ogni caso sarà convocata, a seguito della pronta accoglienza, l'UVMD per una prima valutazione della situazione e la formulazione di un progetto di intervento.

Art. 3 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, personale professionale specificatamente qualificato;
- utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti;
- garantire la partecipazione degli operatori impegnati nei servizi oggetto della presente convenzione a specifiche attività di verifica, formazione e confronto volte al miglioramento della qualità dei servizi resi e proposte dall'Azienda Sanitaria;
- individuare un coordinatore tecnico referente per i servizi oggetto di convenzione, in possesso della qualifica di educatore;
- garantire agli operatori impiegati il rispetto del CCNL della categoria;
- garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione;

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 4 – Impegni dell'ULSS 7 Pedemontana

L' ULSS si impegna:

- attraverso i propri servizi sociali, a svolgere nei confronti dei Comuni associati una costante azione di collegamento e di coordinamento per la soluzione dei casi che vengono accolti dall'Associazione ai sensi della convenzione in atto; nonché a garantire tutte le prestazioni sanitarie, psicologiche e sociali erogabili, ai sensi della vigente normativa, attraverso i propri servizi;
- ad erogare all'Associazione per l'attività di pronta accoglienza il contributo annuo concordato che viene stabilito nella somma di € 19.800,00 (iva esclusa), pari al 30% della spesa annua prevista, su una spesa annua complessiva di € 66.000,00 (calcolata su una previsione di 1.100 giornate/anno di presenza per la retta giornaliera di € 60,00 pro capite, finanziata attraverso le quote associative comunali), corrisposta dall'ULSS alla struttura di pronta accoglienza comprende il corrispettivo dei primi 5 giorni di pronta accoglienza delle donne e dei figli minori, senza altri oneri per l'ULSS o per il Comune di residenza. Dal 6° giorno in avanti, gli oneri per l'accoglienza degli ospiti saranno a carico del Comune competente secondo le disposizioni normative nazionali e regionali, e/o soggetti alla partecipazione economica diretta da parte degli utenti o loro familiari. La retta giornaliera pro capite di accoglienza viene fissata in € 60,00 e sarà versata dal Comune direttamente all'Associazione sulla base delle giornate effettive di ricovero. Avrà considerazione a parte l'ospitalità di nuclei familiari, in relazione alla composizione della famiglia per età e per altre motivazioni; in questi casi le condizioni saranno concordate al momento della proposta. Il corrispettivo

previsto verrà erogato dall'ULSS a seguito di presentazione di adeguata documentazione delle attività svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno per le attività realizzate da gennaio a dicembre. Il riconoscimento di eventuali oneri o spese a carico del bilancio sanitario dovranno essere preventivamente autorizzati da parte del servizio competente. Il rendiconto mensile delle rette di degenza dovrà essere trasmesso direttamente dalla struttura ospitante agli Enti che hanno assunto l'impegno di spesa (Comune e/o ULSS) entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il rendiconto. Eventuali permessi per rientri brevi in famiglia non incidono nella contabilizzazione dei giorni di ricovero, così pure eventuali fughe di pochi giorni degli utenti accolti.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di approvazione del provvedimento di approvazione aziendale e cioè dal fino al 31/12/2025, fatta salva la facoltà di recesso qualora il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 revochi la delega.

Art. 6 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5-2° comma -D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sono equamente suddivise tra le parti.

Art. 7 – Clausola Risolutiva

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascuno dei soggetti nei casi di:

- a) grave inadempimento contrattuale;
- b) scioglimento della struttura da parte dell'autorità governativa e/o cancellazione dagli Albi regionali previsti dalla normativa di settore;
- c) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

d) revoca della delega riguardante la funzione oggetto della convenzione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto 1.

Vi sarà risoluzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, la parte persista nelle inadempienze rilevate.

Letto, confermato e sottoscritto

CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM

ULSS 7 PEDEMONTANA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Valeria Martinelli)

(dott. Carlo Bramezza)

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA
CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER
MAMMA-BAMBINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AZIENDALE
PRONTA ACCOGLIENZA FAMILIARE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA con sede legale in Bassano del Grappa, via dei Lotti n. 40 C.F. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

E

L'ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM con sede legale in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna n. 80/A - C.F. 91005200240 nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Valeria Martinelli

PREMESSO

- che le funzioni di pronta accoglienza di minori e di mamme con bambini minori rientrano nelle funzioni facoltative delegate dai Comuni afferenti al territorio del Distretto 1;
- che l'Associazione ha contemplato tra le finalità del proprio Statuto la tutela della donna e della maternità in situazioni che ne sminuiscono la dignità o rendono temporaneamente impossibile una vita autonoma nel pieno rispetto del personale diritto all'autodeterminazione; nonché la crescita di una cultura della solidarietà, finalizzata alla prevenzione del disagio;
- che l'Associazione gestisce presso i locali siti in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna n. 80/A una comunità educativa mamma-bambino per la quale è in possesso del rinnovo dell'accreditamento rilasciato in data 6.3.2019 con nota

prot. n. 18831 del 9.3.2019 dal Comune di Bassano del Grappa;

- che l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 nel corso del 2014 ha avviato una riorganizzazione complessiva del sistema della pronta accoglienza per minori attraverso la realizzazione di un progetto aziendale denominato “Pronta Accoglienza Familiare”;
- che l'Associazione ha dato la propria collaborazione fino al 31.12.2022 al progetto aziendale Pronta Accoglienza Familiare per la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e ha manifestato la volontà di continuare anche per il prossimo triennio;
- che le funzioni di pronta accoglienza di minori e di mamme con bambini minori rientrano nelle funzioni facoltative delegate dai Comuni afferenti al territorio del Distretto 1

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'ULSS 7 Pedemontana si avvale della collaborazione dell'Associazione per lo svolgimento di attività di pronta accoglienza, a supporto dei servizi territoriali dell'Azienda, rivolto a donne con figli minori, che vivono problematiche e bisogni di tipo relazionali, che richiedono l'allontanamento dall'ambiente familiare.

Art. 2 – Modalità, criteri e procedure

L'Associazione garantisce la pronta accoglienza di donne con figli minori, presso la Casa di Pronta Accoglienza sita in Bassano del Grappa, via Beata Giovanna 80/A. Il servizio ha la funzione di sopperire con tempestività a situazioni di emergenza che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, mantenimento e protezione. L'Associazione assicura, altresì, l'appoggio necessario per l'autonoma assunzione di responsabilità dell'ospite per la possibile risoluzione della fase critica

ed una adeguata assistenza sociale, operando in stretta collaborazione con le strutture sanitarie e sociali dell'ULSS 7 Pedemontana (servizi di assistenza sociale, assistenza medica, prestazioni sanitarie specialistiche). L'Associazione offre il servizio di pronta accoglienza a donne con figli minori che potranno essere:

- a) inviati dai seguenti servizi dall'ULSS: Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento per le Dipendenze, U.O. Disabilità, Servizi per la Famiglia (Consultori Familiari, Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare; Servizio Protezione e Tutela minori);
- b) inviati attraverso l'apposita Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale;
- c) accompagnati dalle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia municipale) in situazioni di particolare urgenza (ricovero disposto con carattere di immediatezza su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o con provvedimento delle Autorità di Pubblica Sicurezza).

Nei casi sub a) e b), l'avvenuta accoglienza dovrà essere comunicata dall'Associazione al Servizio di Protezione e Tutela minori e al Comune di competenza per iscritto (anche e-mail con ricevuta di pervenuta comunicazione o fax) entro 3 giorni. Qualora l'inserimento sia disposto dall'ULSS, il relativo Servizio di Protezione e Tutela minori dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di residenza per l'impegno di spesa e la copertura della retta. Il Comune competente valuterà i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglienza, assumendo di conseguenza il relativo impegno di spesa, che sarà firmato dal Responsabile e inviato alla struttura ospitante entro 5 giorni.

Nel caso sub c), l'accoglienza dovrà essere segnalata dall'Associazione al Servizio di Protezione e Tutela minori e al Comune di competenza il giorno stesso o il primo giorno lavorativo utile.

In regime di pronta accoglienza la durata massima di ospitalità si intende pari a tre mesi; la possibilità di prolungare il periodo di accoglienza trasformando la pronta accoglienza in un ricovero stabile è strettamente legata ad una precisa determinazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale e relativo impegno di spesa.

In ogni caso sarà convocata, a seguito della pronta accoglienza, l'UVMD per una prima valutazione della situazione e la formulazione di un progetto di intervento.

Art. 3 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, personale professionale specificatamente qualificato;
- utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti;
- garantire la partecipazione degli operatori impegnati nei servizi oggetto della presente convenzione a specifiche attività di verifica, formazione e confronto volte al miglioramento della qualità dei servizi resi e proposte dall'Azienda Sanitaria;
- individuare un coordinatore tecnico referente per i servizi oggetto di convenzione, in possesso della qualifica di educatore;
- garantire agli operatori impiegati il rispetto del CCNL della categoria;
- garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione;

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 4 – Impegni dell'ULSS 7 Pedemontana

L' ULSS si impegna:

- attraverso i propri servizi sociali, a svolgere nei confronti dei Comuni associati una costante azione di collegamento e di coordinamento per la soluzione dei casi che vengono accolti dall'Associazione ai sensi della convenzione in atto; nonché a garantire tutte le prestazioni sanitarie, psicologiche e sociali erogabili, ai sensi della vigente normativa, attraverso i propri servizi;
- ad erogare all'Associazione per l'attività di pronta accoglienza il contributo annuo concordato che viene stabilito nella somma di € 19.800,00 (iva esclusa), pari al 30% della spesa annua prevista, su una spesa annua complessiva di € 66.000,00 (calcolata su una previsione di 1.100 giornate/anno di presenza per la retta giornaliera di € 60,00 pro capite, finanziata attraverso le quote associative comunali), corrisposta dall'ULSS alla struttura di pronta accoglienza comprende il corrispettivo dei primi 5 giorni di pronta accoglienza delle donne e dei figli minori, senza altri oneri per l'ULSS o per il Comune di residenza. Dal 6° giorno in avanti, gli oneri per l'accoglienza degli ospiti saranno a carico del Comune competente secondo le disposizioni normative nazionali e regionali, e/o soggetti alla partecipazione economica diretta da parte degli utenti o loro familiari. La retta giornaliera pro capite di accoglienza viene fissata in € 60,00 e sarà versata dal Comune direttamente all'Associazione sulla base delle giornate effettive di ricovero. Avrà considerazione a parte l'ospitalità di nuclei familiari, in relazione alla composizione della famiglia per età e per altre motivazioni; in questi casi le condizioni saranno concordate al momento della proposta. Il corrispettivo

previsto verrà erogato dall'ULSS a seguito di presentazione di adeguata documentazione delle attività svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno per le attività realizzate da gennaio a dicembre. Il riconoscimento di eventuali oneri o spese a carico del bilancio sanitario dovranno essere preventivamente autorizzati da parte del servizio competente. Il rendiconto mensile delle rette di degenza dovrà essere trasmesso direttamente dalla struttura ospitante agli Enti che hanno assunto l'impegno di spesa (Comune e/o ULSS) entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il rendiconto. Eventuali permessi per rientri brevi in famiglia non incidono nella contabilizzazione dei giorni di ricovero, così pure eventuali fughe di pochi giorni degli utenti accolti.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di approvazione del provvedimento di approvazione aziendale e cioè dal fino al 31/12/2025, fatta salva la facoltà di recesso qualora il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 revochi la delega.

Art. 6 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5-2° comma -D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sono equamente suddivise tra le parti.

Art. 7 – Clausola Risolutiva

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascuno dei soggetti nei casi di:

- a) grave inadempimento contrattuale;
- b) scioglimento della struttura da parte dell'autorità governativa e/o cancellazione dagli Albi regionali previsti dalla normativa di settore;
- c) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

d) revoca della delega riguardante la funzione oggetto della convenzione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto 1.

Vi sarà risoluzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, la parte persista nelle inadempienze rilevate.

Letto, confermato e sottoscritto

CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM

ULSS 7 PEDEMONTANA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Valeria Martinelli)

(dott. Carlo Bramezza)